

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale referente della Commissione "Pari Opportunità" del Consiglio, sulla proposta, elaborata dalla detta Commissione, di creare un "Comitato Pari Opportunità" dell'Ordine Forense di Bologna a base elettiva, in concomitanza con le prossime elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere Avv. Atti riferisce in particolare che, con la costituzionalizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, avvenuto con l'introduzione, nell'art. 51 della Costituzione, del periodo "*la Repubblica promuove con appositi provvedimenti la pari opportunità tra donne e uomini*" (l. cost. n 1 del 30 maggio 2003), si è formalizzato al massimo livello normativo interno nazionale il principio generale della parità di genere, e della democrazia paritaria, oggetto di numerosi interventi, normativi e non, precedenti e successivi (da ultimi, la modifica dello statuto dell'A.N.M., che ora prevede che ciascuna lista di candidati all'elezione dovrà garantire la presenza paritaria di genere, ossia il 50% per ciascun genere – le "quote di lista" – ma anche che, nella distribuzione dei seggi disponibili in proporzione dei voti riportati da ciascuna lista, sia comunque garantita l'elezione di una quota pari almeno al 30% per il genere meno rappresentato: le "quote di risultato"; l'approvazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011 – cd. quote rosa nei consigli di amministrazione – nonché numerosi disegni di legge tra i quali il n. 4415, cd. quote rosa elettive).

Attualmente, in riferimento al disegno di legge per la riforma dell'ordinamento forense, sono stati presentati numerosi emendamenti aventi a oggetto l'introduzione di cd. quote rosa nelle liste di candidati e nella composizione degli organi istituzionali (Consigli degli Ordini, C.N.F.) dell'Avvocatura.

In Europa, il principio delle pari opportunità è oggetto, da molto tempo, di menzione nelle carte solenni dei diritti fondamentali (art. 23 della Carta di Nizza, art. 14 della Convenzione europea) e di intervento, normativo e non, in numerose direttive, piani di azione, ecc.

Il principio del rispetto e dell'incremento delle pari opportunità di lavoro, di accesso al lavoro e di carriera, nonché di agevolazione della conciliazione tra tempi di lavoro e impegni familiari, è già da tempo contemplato nel nostro sistema; dalla legge n. 125/1991 (azioni positive per la parità fra uomo e donna) in poi, passando per la legge n. 53/2000, al Codice delle pari opportunità (d. lgs. n. 198/2006), per citare solo i provvedimenti più noti, sono incisivamente significativi di tale sensibilità diffusa.

Nessuno di questi testi prevede specifiche previsioni per le libere professioniste, le quali tuttavia sono anch'esse donne e anch'esse lavoratrici, e alle quali si applicano senz'altro le *rationes* – intese come principi fondamentali del nostro ordinamento – delle normative sopra ricordate.

Ad ogni modo, da tempo nell'ambito delle professioni legali viene prestata attenzione al tema delle pari opportunità, con incitamenti a dare vita sia a Comitati per le pari opportunità, sia ad azioni positive per favorire la parità di genere.

È del 2008 la costituzione della Rete dei CPO (Commissioni Pari Opportunità) delle professioni legali (Magistratura, Avvocatura, Notariato); risale al 2003 la costituzione del CPO presso il C.N.F.; al 2009 la costituzione del CPO presso la Cassa Forense, la costituzione del CPO presso l'O.U.A., la costituzione del CPO presso l'Unione Nazionale delle Camere Penali. Numerosissimi Ordini Forensi italiani hanno dato vita al proprio interno a CPO (come a Bologna) o – più frequentemente – hanno promosso la costituzione di CPO elettivi. Nel 2008 è stata prevista la costituzione del CPO all'interno di ogni Consiglio Giudiziario distrettuale, del quale fanno parte anche rappresentanti dell'Avvocatura.

Nel corso del Congresso Nazionale Forense del 2008, a Bologna, è stata approvata una mozione che ha a oggetto la richiesta al C.N.F. di un impegno a promuovere interventi positivi volti a superare il *gap* reddituale, di attività, di rappresentanza e di conciliazione dei

tempi esistente tra Avvocati uomini e donne. Nel corso del Congresso Nazionale Forense del 2010, a Genova, è stata approvata una mozione che ha a oggetto l'invito al C.N.F., e a tutti gli organismi istituzionali e rappresentativi dell'Avvocatura, ad attivarsi, anche presso il Governo e il Parlamento, per attuare concretamente iniziative di ausilio delle Avvocate e dei giovani.

È di questi giorni il deliberato della Rete dei CPO e la delibera dell'Assemblea dell'O.U.A., condivisi anche dal C.N.F., con il quale rispettivamente si invitano *“le associazioni, gli Avvocati e le Avvocate a promuovere e sostenere la candidatura delle Colleghe alle prossime elezioni in modo da garantire, laddove necessario anche mediante la sottoscrizione di protocolli, gentlemen agreement, ecc., la equilibrata compresenza dei generi nelle candidature (50&50) al fine di realizzare l'obiettivo della equilibrata composizione dei prossimi Consigli degli Ordini”* nonché *“gli Organi Territoriali e Distrettuali affinché si attivino per garantire e assicurare una adeguata presenza femminile nei suddetti organismi indicando un numero di donne proporzionalmente adeguato a quello delle iscritte agli albi e favorendone le candidature”*.

L'impegno della rinnovata CPO del C.N.F. (inizio 2011) è volto, tra le altre cose, alla *“costituzione di una rete dei CPO e delle referenti PO degli Ordini”* (frase che fa intuire si tratti di due soggetti diversi, il primo esterno all'Ordine e il secondo interno) e allo *“studio di una regolamentazione unitaria delle Commissioni e Comitati Pari Opportunità locali”* (dove per Commissioni si intendono organismi interni all'Ordine e per Comitati organismi esterni ed elettivi, con partecipazione di membri designati dall'Ordine).

In numerosi Fori italiani, dove sono stati costituiti CPO elettivi, l'elezione dei componenti dei CPO avviene contestualmente all'elezione dei Consigli dell'Ordine locali. Questo permette di risparmiare tempo, danaro e risorse, contemporaneamente raggiungendo il risultato voluto della massima partecipazione all'elezione dei componenti di tali Comitati.

Il Consigliere Avv. Atti, per conto della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine di Bologna, quindi, propone di costituire il Comitato Pari Opportunità, del quale illustra la bozza dell'atto costitutivo, affinché fin dalla prossima tornata elettorale possa darsi vita al nuovo organismo.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzò propone di estendere la partecipazione alla attuale Commissione Pari Opportunità ai rappresentanti di tutte le associazioni forensi locali; in subordine, per il caso in cui il Consiglio ritenga di aderire alla proposta di costituzione del Comitato su base elettiva, propone che le elezioni dello stesso non si tengano in concomitanza con quelle di rinnovo del Consiglio dell'Ordine, ma con quelle di designazione dei delegati al Congresso Nazionale Forense o alla Cassa Forense.

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti precisa che la differenza tra *“commissione”* e *“comitato”* per le pari opportunità non è semplicemente terminologica, ma ontologica; nel primo caso si tratta di un gruppo di lavoro interno al Consiglio dell'Ordine, e come tale opera – eventualmente anche con l'ausilio di Colleghi esterni al Consiglio – nel solco delle attività, nel rispetto dei fini e con osservanza dei limiti istituzionalmente previsti per il Consiglio dell'Ordine; nel secondo caso, si tratta di un organo del tutto esterno al Consiglio, sia pure partecipato anche da due membri designati da questo, e quindi può operare in autonomia, con funzioni consultive e propositive anche nei confronti dello stesso Consiglio, e con libertà di operatività diversa e distinta da quella consiliare. L'esistenza del Comitato Pari Opportunità esterno non preclude, anzi esige, la contemporanea presenza di una Commissione interna al Consiglio dell'Ordine; entrambi gli organismi, ciascuno nel rispetto della propria natura e struttura, potranno così operare per uno scopo comune. La particolarità e l'importanza di tale scopo – assicurare e promuovere in primo luogo la parità tra Avvocati donne e uomini nello svolgimento della professione, ed eliminare o ridurre i fattori che ostacolano l'effettiva parità – valgono a

giustificare l'eccezionalità della costituzione di un organismo esterno al Consiglio e dotato di propria autonomia organizzativa, decisionale e (limitatamente) patrimoniale.

A quest'ultimo proposito, il Consigliere Avv. Atti rimarca che la dotazione patrimoniale a favore del CPO, prevista nella bozza di atto costitutivo sottoposta ad approvazione, risponde alla necessità di snellire e favorire l'operatività del CPO, che, essendo un organismo in qualche modo esterno rispetto al Consiglio dell'Ordine, non gode dell'immediatezza di anticipazione di spesa o rimborso di spese anticipate, come accade per i Consiglieri e i componenti delle commissioni consiliari. In subordine, tuttavia, data la contrarietà manifestata da larga parte del Consiglio rispetto a tale previsione, chiede che l'articolo della bozza sia riformulato prevedendo quanto meno l'inserimento nel bilancio preventivo dell'Ordine un apposito capitolo di spesa, congruamente individuato, per il funzionamento del CPO.

Quanto alla diversa collocazione temporale delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e di quelle per la costituzione del CPO, il Consigliere Avv. Atti ribadisce che la scelta invece di concentrare in un unico contesto le due votazioni sarebbe in primo luogo vantaggiosa economicamente per il Consiglio (minori spese di personale, organizzazione, cancelleria; oltre alla concentrazione in un solo momento dell'impegno per gli scrutatori e la commissione elettorale), in secondo luogo più comoda e incentivante per gli iscritti (i quali potrebbero così esercitare il loro diritto di voto in un'unica occasione, senza doversi recare in due circostanze presso il seggio elettorale, con forte rischio di disattenzione se non disaffezione), e in terzo luogo consentirebbe una meno irrazionale e più proficua funzionalità del Comitato, che invece in caso di discrepanza di elezioni si troverebbe a funzionare per metà mandato con due componenti designati dal Consiglio dell'Ordine, e per l'altra metà del mandato con due componenti eventualmente diversi. Infine, ma non per importanza, la contestualità costituirebbe un segnale significativo di attribuzione di pari dignità e importanza alle elezioni del Consiglio e del Comitato, entrambi operanti attivamente a livello locale, senza confusione con elezioni, spesso meno sentite e partecipate, per individuare rappresentanti negli organismi operanti a livello nazionale o designati a partecipare a eventi nazionali.

**Il Consiglio**, all'esito del riferimento e della discussione, **delibera** a maggioranza la costituzione del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, su base elettiva, approvandone l'[atto costitutivo](#) e il [regolamento elettorale](#) nei testi allegati al presente verbale, nonché di fissare le elezioni dei suoi rappresentanti in concomitanza con quelle per la designazione dei delegati al prossimo Congresso Nazionale Forense.

*(adunanza del 21 dicembre 2011)*